

COMUNE DI SORESINA - Piazza Marconi n. 7

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NetxGenerationsEU

ATTO SOGGETTO AD I.V.A.

Imposta di bollo pari a € 112,00 assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 15 DPR 642/72

come da Aut. prot. N 121685 del 21.09.2015 Agenzia delle Entrate Dir. Regionale Lombardia

Rep. Int. Segreteria N. 15/2023

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI, PER I LAVORI DI "INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'ASILO NIDO COMUNALE - STELLA STELLINA" - FONDO PNRR
- MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1.

CUP: H98I22000110001 - CIG: 9659118C52

TRA

Il COMUNE DI SORESINA, con sede in Soresina (CR), Piazza
Guglielmo Marconi N. 7, cod. fisc. e p. iva 0318000197,
rappresentato dal Dott. Urb. Giuliano Andrea Lorenzetti,
nato a Crema (CR) il 28.06.1967 Responsabile dell'Area
Lavori Pubblici, giusta il Decreto Sindacale N. 8 in data
11/01/2023

E

Il R.T.P. (Raggruppamento Temporaneo Professionisti)
costituito dall'ing. Pierluca Piccioni e dall'ing.

Giovanni Antonio Losi (come da atto costitutivo registrato a Cremona il 09/02/23 al n 271 Serie 3, parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegato ma conservato agli atti dell'Ente), rappresentato dal capogruppo Dott. Ing. Pierluca Piccioni, nato a Crema il 15/04/1970, con studio in Soresina, Via Bertesi n. 9, P.IVA 01774000192;

Si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Soresina sopra rappresentato, affida al professionista Ing. Pierluca Piccioni in qualità di mandatario dell'RTP costituita di professionisti Ing. Pierluca Piccioni e l'ing. Giovanni Antonio Losi, l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, predisposizione e cura di tutti gli adempimenti tecnico amministrativi inerenti i lavori di "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - STELLA STELLINA"

Secondo quanto specificato nel capitolato speciale di incarico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A).

ART. 2 - DISPOSIZIONI NORMATIVE DA RISPETTARE

Ai fini di espletare l'attività di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori, l'aggiudicatario dovrà rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici", predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità previsti da questi e come descritto all'art. 3 del Capitolato speciale di incarico allegato.

ART. 3 - PRESTAZIONI RICHIESTE

La prestazione professionale richiesta, riguardante i lavori di RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - STELLA STELLINA, è la seguente:

- progettazione di fattibilità tecnico-economica,*
- progettazione definitiva ed esecutiva,*
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,*
- direzione lavori,*
- collaudo/certificato di regolare esecuzione.*

ART. 4 - TERMINI DI CONSEGNA

Progettazione di fattibilità tecnico-economica: durata 15 giorni;

Progettazione definitiva e esecutiva: durata n. 60 giorni

- 1 incontro ogni n. 15 giorni*

Le altre fasi di coordinamento sicurezza, direzione

lavori dovranno tener conto che si prevede la consegna del cantiere entro 30 Giugno 2023.

Il collaudo/CRE dovrà avvenire nei termini previsti dall'art. 102 del D.Lgs 50/2016.

I suddetti giorni sono da intendersi naturali e consecutivi decorrenti dalla firma della presente scrittura privata.

Per i dettagli si rimanda al Capitolato speciale di incarico allegato.

ART. 5 - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso complessivo dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico definito dalla presente scrittura privata, comprensivo di onorari, diritti e spese, è stato aggiudicato attraverso procedura telematica SINTEL e determina di affidamento n. 94 del 02/03/2023 per un importo di Euro 41.999,00 oltre € 1.679,96 per oneri previdenziali (4%) oltre ad € 9.609,37 per IVA al 22%, per un totale di € 53.288,33

Il corrispettivo relativo all'incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le seguenti modalità:

Importo relativo alla progettazione di fattibilità tecnico-economica: 15% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di tutti

gli interventi, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'approvazione del progetto.

Importo relativo alla progettazione definitiva - esecutiva e all'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 30% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo - definitivo di tutti gli interventi, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'approvazione del progetto.

Importo relativo alla direzione lavori: 15% entro 30 giorni dagli Stati di avanzamento Lavoro.

Il saldo dell'importo del progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sarà corrisposto all'approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante. Quanto al saldo per l'attività di direzione lavori, questo verrà corrisposto all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura e liquidato sul conto dedicato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. presso Banca di Credito Padano Banca di Credito Cooperativo IBAN IT38S0845457180000000019265.

ART. 6 - PENALI

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione

degli elaborati progettuali, di cui all'art. 4 "Modalità svolgimento dell'incarico" del Capitolato Speciale di incarico allegato, sarà applicata una penale, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, in misura giornaliera, pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale.

Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione per ogni singola fase o nel caso in cui per ciascuna fase progettuale le penali previste, tra loro cumulabili, eccedano il limite massimo del 10% dell'importo della relativa prestazione, la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno al professionista.

Al fine del rispetto dei termini e dell'applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le prestazioni speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale.

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

ART. 7 - RECESSO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

Inoltre, la stessa si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

ART. 8 - RISOLUZIONE

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. le parti convengono che per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. le ipotesi elencate all'art. 20 del Disciplinare allegato.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo UE Privacy n. 679/2016, le parti convengono che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati fino alla sua conclusione presso il

Servizio/Ufficio AREA 4 del Comune di Soresina in P.zza

Marconi, n. 7, nella responsabilità del Dott. Liverani

Minzoni Massimo, in relazione ai suddetti dati

l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art.

15 e succ. del Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in

merito all'oggetto del presente Disciplinare, il Foro

competente è il Tribunale di Cremona.

Soresina, li 03/03/2023

Il Responsabile dell'AREA TECNICA 4

Firmato digitalmente

Dott. Urb. Giuliano Andrea Lorenzetti

Il Capogruppo del R.T.P. Piccioni - Losi

Firmato digitalmente

Dott. Ing. Pierluca Piccioni



Comune di Soresina

Provincia di Cremona

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1**

Potenziamento per asili nido e scuole dell'infanzia
e servizi di educazione e cura per la prima infanzia



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

**CAPITOLATO SPECIALE
PER INCARICO PROFESSIONALE**

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, PER I LAVORI DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - STELLA STELLINA" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 157 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL D.L. N. 76/2020 CONV. N. LEGGE N. 120/2020, MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, CON IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 42.000,00 (IVA E ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI) – FONDO PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1.

Premesso che

- nell'organico tecnico del SERVIZIO TECNICO – AREA 4 del Comune di Soresina, in base ad apposita attività ricognitiva da parte del Responsabile del medesimo Servizio, è stata accertata l'assenza, anche in ordine ai carichi di lavoro, di personale tecnico in possesso di idonei requisiti e particolari competenze che possa occuparsi della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ai fini di realizzare il lavoro di **“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - STELLA STELLINA”**,

ART. 1 – VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Soresina intende affidare a un professionista o a un'associazione di professionisti, l'incarico avente ad oggetto la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, predisposizione e cura di tutti gli adempimenti tecnico amministrativi inerenti i lavori di **“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - STELLA STELLINA”**

- CUP: H98I22000110001 – CIG: 9659118C52

Secondo quanto specificato nei paragrafi che seguono, i servizi richiesti riguardano l'elaborazione completa del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; è compresa inoltre la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile.

I contenuti minimi delle fasi progettuali che devono essere rispettati sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici. In particolare, la progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere redatta secondo le prescrizioni indicate nell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 nonché di tutte le leggi e le norme di vigenti in materia e ogni altra attività prevista nel presente Capitolato.

Compete al professionista la direzione lavori per singoli interventi, che dovranno essere realizzati nell'ambito dell'appalto di lavori precedentemente citato, in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 recante *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*, adempiendo correttamente agli obblighi in esso contenuti (*efficace fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del D.Lgs. n. 50/2016*).

Il professionista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie, ivi compresa quella per la stazione appaltante oltre che su supporto informatico come meglio specificato nel seguito all'art. 4 *“Modalità svolgimento dell'incarico”*.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il professionista dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. Il professionista, designato in fase di gara, che si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra il Raggruppamento e la stazione appaltante, dovrà partecipare alle riunioni che si terranno, presso la residenza comunale, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso le aree e gli

immobili di cui alla presente gara e con gli enti interessati per l'illustrazione del progetto ed il recepimento dei pareri e quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo preposto.

La squadra di professionisti, che svolgerà le prestazioni dedotte in convenzione, è quella già indicata in sede di gara e qualsiasi modifica della sua composizione dovrà essere previamente comunicata e autorizzata dalla stazione appaltante.

Si precisa che la stazione appaltante si riserva comunque, fin d'ora, la facoltà di non procedere con l'affidamento l'incarico, in tutto o in parte, qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso, nulla è dovuto all'aggiudicatario del servizio se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo o risarcimento o maggiore compenso o quant'altro per cessata prestazione unilaterale da parte dell'amministrazione entro il quinto d'obbligo.

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di proprietà piena ed assoluta della stazione appaltante, la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

ART. 3 – DISPOSIZIONI NORMATIVE DA RISPETTARE

Ai fini di espletare l'attività di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori, l'aggiudicatario dovrà rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici", predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità previsti da questi.

Dovrà altresì essere rispettato pienamente quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Di seguito vengono riportate una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- D.L. n. 77/2021 conv. in Legge;
- D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020;
- D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modifiche;
- D.L. n. 32/2019, conv. con modificazioni dalla legge n. 55/2019;
- D.M. n. 49/2018;
- D.P.R. n. 207/2010 e succ. modificazioni per le parti ancora in vigore (*fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016*);
- Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
- D.P.R. 380/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";
- Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
- PG.T._I vigente del Comune di Soresina;
- Regolamento Edilizio vigente del Comune di Soresina;
- Regolamento Locale d'Igiene vigente della Provincia di Cremona;
- Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi in materia di prestazione energetica nell'edilizia;
- Decreto interministeriale 11 aprile 2008 che ha approvato il "*Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*";

- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 recante “*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*”;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”;
- D.M. 24 dicembre 2015 recante “*Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di analisi per l’incontinenza*”;
- Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 - “*Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*”;
- D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 e s.m.i. recante “*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche*”;
- D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 e s.m.i. recante “*Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “*Norme per l’edilizia scolastica*”;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “*Recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia*”;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;
- in particolare, l’articolo 1, comma 59, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno il fondo «**Asili nido e scuole dell’infanzia**», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
- il successivo comma 60 dell’articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59 è finalizzato ai seguenti interventi: a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo;
- altresì, il comma 61 dell’articolo 1 della medesima legge n. 160 del 2019, il quale prevede che per la realizzazione degli interventi, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione;

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare l’articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” e, in particolare, l’articolo 47;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” e, in particolare, l’articolo 26;
- la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia;
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 **“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”**;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, in particolare il punto n. 32, con cui sono stati fissati i seguenti obiettivi: “[...] *gli Stati membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 2010, tenuto conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, un'assistenza all'infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni*”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *“Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027”* (COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *“Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030”* (COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021);
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione”*;
- il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, recante *“Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica”*, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, 26 giugno 2015, recante *“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”*;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che individua ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale all'interno dell'Unità di missione per il PNRR;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, recante definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341;
- il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante *“Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”*;

- il decreto del Ministro dell’istruzione 15 febbraio 2022, n. 31, con cui sono state assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa e, in particolare, l’articolo 7 e la tabella D), allegata allo stesso, relativa ai capitoli e ai piani gestionali, su cui insistono le risorse destinate agli interventi in essere previsti dal PNRR;
- le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio 2021;
- la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “*Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;
- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “*Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”, che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*”;
- la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative*”;
- la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;
- la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;
- la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;
- la circolare del 21 giugno 2022, n. 27 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*”;
- il decreto del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il Ministero dell’istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del 31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 aprile 2022 – Serie generale n. 85, recante ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- il decreto del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il Ministero dell’istruzione – Unità di missione per il PNRR, del 22 settembre 2022, recante individuazione degli ulteriori enti ammessi a finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di

proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 **“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”**, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

- il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, con il quale sono approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.3. **“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”**;
- l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: **“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”**, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- l'avviso pubblico del 3 marzo 2022, prot. n. 12213, di differimento dei termini per l'inoltro delle candidature alle ore 15.00 del giorno 31 marzo 2022;
- l'avviso pubblico del 31 marzo 2022, prot. n. 18898, di ulteriore differimento dei termini per l'inoltro delle candidature alle ore 17.00 del giorno 1° aprile 2022;
- l'avviso pubblico del 15 aprile 2022, prot. n. 23992, recante nuova apertura dei termini per i Comuni delle regioni del Mezzogiorno, con priorità per Basilicata, Molise e Sicilia;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 7 settembre 2022, n. 236, recante destinazione di ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 – **“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU**;
- il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: **“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”**, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Il professionista è tenuto altresì al rispetto di ogni altra norma legislativa e regolamentare riguardante le prestazioni oggetto dell'appalto in argomento.

ART. 4 - MODALITÀ SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Tempistiche di progettazione e coordinamento con il Comune

Prima dell'inizio delle fasi di progettazione, il professionista è tenuto ad effettuare un incontro con la stazione appaltante per la definizione delle caratteristiche, dei requisiti e degli elaborati progettuali necessari all'approvazione del progetto. In tale fase, il Comune fornirà all'aggiudicatario la seguente documentazione:

- *planimetrie immobili e rilievo delle aree interessate dal progetto;*
- *schede catastali dell'immobile.*

Sarà onere del professionista la redazione di tutti gli elaborati mancanti e l'integrazione di quelli forniti a mero titolo di ausilio al servizio.

L'aggiudicatario, nei livelli di progettazione indicati, è obbligato ad una periodica attività di coordinamento del contenuto informativo dei diversi oggetti contenuti progettazione e a darne evidenza anche documentale al Comune di Soresina. In particolare, con scadenza regolare, l'aggiudicatario dovrà fornire un report riassuntivo che descriva sinteticamente lo stato di avanzamento e le principali problematiche, risolte o da risolvere, relative alle esigenze, ai vincoli e agli indirizzi e altre indicazioni fornite sempre dalla Stazione Appaltante.

Tempistiche da rispettare

1. Progettazione di fattibilità tecnico-economica: durata 15 giorni;
2. Progettazione definitiva e esecutiva: durata n. 60 giorni – 1 incontro ogni n. 15 giorni

I suddetti giorni sono da intendersi naturali e consecutivi decorrenti dalla firma del presente preliminare.

Sulla base della documentazione fornita il professionista dovrà dare avvio alla propria attività di progettazione proponendo diverse soluzioni progettuali nel rispetto delle esigenze e delle indicazioni date dal Comune in coerenza con quanto posto a base di gara. Tali proposte dovranno essere esaminate dai tecnici del Servizio/Ufficio AREA 4 del Comune di Soresina.

Fatta salva la facoltà della stazione appaltante di anticipare la decorrenza dell'incarico al momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico e dalla data di approvazione del progetto definitivo.

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di specifica richiesta della stazione appaltante, di forza maggiore o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione.

L'ultimazione della progettazione definitiva verrà accertata e certificata con apposito verbale di verifica in contraddittorio con il professionista e validazione del RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 49/2018, l'ultimazione della progettazione esecutiva verrà accertata e certificata con apposito verbale di verifica in contraddittorio con il professionista e validazione del RUP, ai sensi della predetta normativa.

Sostenibilità e gestione ambientale del cantiere

Il professionista dovrà porre particolare attenzione alla sostenibilità energetica ed ambientale mettendo in essere una serie di accorgimenti volti a minimizzare i fabbisogni energetici e manutentivi.

In particolare, durante le fasi di progettazione dei lavori, l'aggiudicatario dovrà rispettare, a mero titolo esemplificativo, i seguenti criteri:

- ridotto fabbisogno energetico complessivo (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, energia di processo) ed idrico degli edifici;
- alta qualità ambientale di tutti gli interventi attraverso soluzioni tecniche in grado di garantire la riduzione dell'esposizione a inquinanti;
- diminuzione della produzione di rifiuti in fase di cantiere;
- ridotto consumo di risorse naturali non rinnovabili attraverso l'impiego di materiali da costruzione e componenti edilizi prodotti con una percentuale minima di materiale riciclato e attraverso l'impiego di materiali da costruzione e componenti edilizi facilmente riciclabili a fine vita;
- impiegare materiali da costruzione e componenti edilizi a ridotto/nullo rilascio di sostanze nocive;

Il professionista è tenuto altresì a predisporre un “*Piano di gestione ambientale del cantiere*” all’interno del quale specificare tutte le misure di gestione delle criticità ambientali che l’impresa aggiudicataria dei lavori dovrà rispettare e adottare in fase di esecuzione. Le misure di gestione ambientale da inserire nel predetto Piano dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- impedire emissioni in atmosfera nonché la creazione di flussi di rifiuti e di sostanze dannose che possono avere impatti negativi sulla zona;
- minimizzare la produzione di rifiuti nel cantiere e garantire la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, carta, acciaio ecc. e il loro corretto recupero e riciclo;
- rispettare i limiti di rumorosità adottando misure idonee per le attrezzature di cantiere e per i mezzi di trasporto;
- evitare problemi al traffico adottando misure idonee anche in relazione alla programmazione delle attività di cantiere;
- garantire un uso efficiente dell’energia e dell’acqua;
- prevedere un sistema ordinato di controlli operativi che tutte le misure previste siano applicate all’interno del cantiere da tutti gli operatori;
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- garantire la formazione di tutti gli operatori sul sistema di gestione ambientale adottato.

Documentazione tecnica e sopralluogo

La documentazione tecnica relativa al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto base di gara, dovrà essere redatto in conformità alle Linee Guida MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nei contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC – Luglio 2021, è consultabile sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale nella sezione “*Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti*”. La stessa è altresì disponibile presso il Servizio/Ufficio AREA 4 sito in Piazza Marconi, 7 del Comune di Soresina dalle ore 10:00 alle ore 12:00 previo appuntamento con il RUP, dott. Liverani Minzoni Massimo telefono 0374.340411 mail protocollo@comune.soresina.cr.it.

Sarà cura del concorrente/aggiudicatario verificare la corrispondenza fra la documentazione messa a disposizione e i luoghi destinati alla realizzazione degli interventi. Potrà essere richiesto un ulteriore sopralluogo, successivo all’aggiudicazione, su richiesta del partecipante con la presenza del RUP, presso le aree oggetto di intervento.

ART. 5 – PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

La fase di progettazione, articolata in una fase unica - definitiva ed esecutiva -, comprende tutte le prestazioni professionali accessorie indicate nel Capitolato posto a base di gara, ai sensi, dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt. dal 24 al 43 del D.P.R. 207/2010 (*efficace fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall’art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016*).

Il progetto definitivo dovrà essere redatto con le modalità e la documentazione previste agli artt. dal 17 al 43 del D.P.R. 207/2010 (*fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall’art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016*) nonché sulla base della documentazione tecnica di cui al precedente art. 4 “*Modalità svolgimento dell’incarico*” nonché dalle indicazioni fornite dall’ente in merito alle modifiche e integrazioni rispetto al progetto di fattibilità.

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 il progetto esecutivo sarà sottoposto a verifica. Il progetto esecutivo sarà sottoposto a validazione.

Il professionista si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che il Comune di Soresina manifesti sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

L'incarico dovrà essere svolto in conformità al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica che si allega al presente Capitolato.

L'attività di progettazione, in particolare, sarà espletata mediante, a mero titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:

- relazione generale;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
- piano di sicurezza e di coordinamento;
- computi metrici estimativi e analisi prezzi. I computi metrico-estimativi, nonché gli elenchi dei prezzi unitari andranno redatti applicando, ove possibile, l'Elenco dei Prezzi per lavori pubblici della Regione Lombardia. Nell'eventualità di prezzi mancanti in tale Prezziario il Professionista provvederà a redigere un elenco prezzi aggiuntivo elaborato sulla base di specifiche analisi svolte secondo quanto indicato all'art. 32 comma 2 e 41 del DPR 207/2010 e s.m.i. e opportunamente allegate, da sottoporre all'approvazione del Comune di Soresina assieme agli elaborati tecnico economici di progetto;
- elaborazione di un cronoprogramma dei lavori, con l'individuazione delle fasi operative, i relativi tempi di esecuzione e i rispettivi costi;
- progettazione strutturale e relativi particolari costruttivi;
- varie e necessarie al pieno espletamento dell'incarico assegnato.

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dall'amministrazione comunale sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che l'amministrazione comunale ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con l'approvazione del progetto. Tale assunto è riferito sia al progetto definitivo che all'esecutivo.

Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall'organo di controllo che verificherà i progetti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, il professionista comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione mediante, a mero titolo esemplificativo, espletamento delle seguenti prestazioni:

- sopralluogo preliminare sul sito del cantiere per la redazione del Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, ecc.) con elaborazione progressiva secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione;

- documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione dei cantieri attraverso planimetria dei cantieri con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle connessioni con l'ambiente esterno
- elaborazione di disegni per l'individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di realizzazione;
- predisposizione di cronoprogramma, dell'analisi dei rischi presenti e dell'analisi delle interferenze con terzi (altri cantieri limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all'interno di siti produttivi, abitazioni, ambienti occupati in genere);
- quantificazione dei costi della sicurezza;
- ogni altra attività in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 e D.lgs. n. 50/2016, la completa programmazione dei lavori in piena sicurezza ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza nel cantiere;
- varie e necessarie al pieno espletamento dell'incarico assegnato.

ART. 7 – DIREZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori è tenuto ad espletare tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, dal decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (*efficace fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016*) nonché a garantire tutte le prestazioni di cui alla Tav. Z-2 allegata al D.M. Giustizia del 17 giugno 2016.

La Direzione Lavori comprende la direzione e il controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori nonché un'attività di sorveglianza dei lavori secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, curando che i lavori siano eseguiti regola d'arte e in conformità al progetto. L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con il RUP.

In generale, questo dovrà:

- attestare lo stato dei luoghi in merito:
 - a) all'accessibilità delle aree e/o degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo
- provvedere alla consegna dei lavori;
- svolgere visite in numero non inferiore di n. 1 a settimana e certificate con copia del Giornale dei Lavori firmato dall'Impresa e dallo stesso Direttore;
- impartire alla ditta esecutrice tutte le disposizioni ed istruzioni operative necessarie tramite gli ordini di servizio, i quali dovranno essere comunicati al RUP e annotati, con sintetiche motivazioni (che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite in base all'ordine) sul giornale dei lavori, con le modalità elettroniche contemplate dallo D.M. n. 49/2018 in materia di contabilità;
- curare il rigoroso rispetto da parte dell'Impresa delle indicazioni contrattuali onde evitare qualsiasi variante o supero di spesa rispetto alle indicazioni progettuali;
- verificare i materiali e i componenti adottati e svolgere un dettagliato controllo qualitativo e quantitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche tecniche di questo.
- verificare il rispetto degli obblighi dell'esecutore e dell'eventuale subappaltatore;
- fornire al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di

cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché propone al RUP le modifiche, e le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP stesso;

- in caso di sinistri, compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose e trasmetterla al RUP;
- elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP;
- assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
- svolgere il controllo amministrativo-contabile dei lavori, ossia la verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e dei lavori eseguite.

ART. 8 - PRESTAZIONI ACCESSORIE

In fase di progettazione ed esecuzione, il professionista si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che nel tempo verranno impartite.

E' onere del professionista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la progettazione ed esecuzione in oggetto.

Si evidenzia infatti che l'importo complessivo posto a base di gara, comprende tutte le attività accessorie di cui al Disciplinare di gara, necessarie all'approvazione dei progetti e all'esecuzione dello stesso, comprendendo - a titolo esemplificativo e non esaustivo - le seguenti prestazioni:

- redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti, in relazione alle disposizioni legislative nazionali e locali (*ad es. relazione impianti elettrici, relazione impianti termici, ecc.*) ed in relazione alla tipologia di intervento, eventualmente, anche il supporto di figure professionali specifiche per la redazione delle indagini/progetto relativo alla tutela del bene;
- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quanto previsto dalle leggi nazionali, regionali e locali vigenti;
- predisposizione dei documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso la stessa amministrazione ovvero Enti competenti;
- tutte le attività necessarie alla predisposizione dei documenti tecnici, amministrativi, contabili necessari;
- varie e necessarie al pieno espletamento dell'incarico assegnato.

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate Il Comune di Soresina accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente.

ART. 9 – IMPORTO A BASE D'ASTA PER LE PRESTAZIONI

L'importo complessivo stimato per i lavori è pari ad € 350.000,00 (IVA esclusa), mentre l'importo a base d'asta per i servizi in oggetto al presente Capitolato è pari ad € 42.000,00 (Euroquarantaduemila/00 - Iva e oneri previdenziali esclusi) così suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Descrizione delle prestazioni	Importo
<i>Progettazione definitiva ed esecutiva</i>	€ 18.900,00

<i>Coordinamento sicurezza in fase di progettazione</i>	€ 8.400,00
<i>Direzione lavori nell'esecuzione</i>	€ 14.700,00
Importo totale	€ 42.000,00

I corrispettivi convenuti sono imm modificabili ai sensi dell'art. 2233 del codice civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, inoltre non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

Il professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato e da quanto precisato nell'offerta, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo della stazione appaltante.

In caso di interruzione dell'incarico per risoluzione o rescissione del contratto d'appalto spetterà al professionista incaricato solo il pagamento dell'onorario in proporzione alle prestazioni professionali rese e approvate.

Tale corrispettivo non sarà oggetto di aggiornamento in relazione ad eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori e/o delle singole categorie, ad eccezione di eventuali varianti comportanti l'esecuzione di maggiori lavori e aumento di spesa.

Il Professionista espressamente riconosce che lo svolgimento di tali prestazioni avrà luogo sotto la disciplina degli artt. 2229 e seguenti del vigente Codice Civile, che regolano la prestazione dell'opera intellettuale.

L'accettazione senza riserva da parte del Professionista delle clausole del presente articolo costituisce condizione essenziale di questa convenzione in difetto della quale la stazione appaltante non sarebbe addivenuto alla stipula della stessa.

ART- 10 AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione definitiva costituirà l'atto formale che consentirà la stipula del contratto d'incarico, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere l'avvio immediato della prestazione.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA AGGIUDICATARIO

Consegna elaborati

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla stazione appaltante per ogni livello di approfondimento progettuale e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal RUP, in n. 2 (due) copie cartacee, n. 1 (uno) copia su supporto informatico con firma digitale e n. 1 (1) copia su supporto informatico editabile (dwg, word, excel ecc.).

Danni

Il professionista incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato nel successivo art. 14 "Garanzie e cauzione definitiva".

Riservatezza, privacy e diligenza

Al professionista si applicano le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con l'amministrazione comunale e con i terzi nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali. Lo stesso è altresì tenuto al rispetto di tutte le norme descritte all'art. 3 "Disposizioni normative da rispettare" del presente Capitolato.

Il professionista dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla stazione appaltante o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 20 "Risoluzione".

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

Dipendenti e collaboratori

Qualora il professionista per l'espletamento del presente incarico, intenda avvalersi dei propri dipendenti e/o di collaboratori per lo svolgimento delle sopra richiamate attività, collaboratori dei quali sarà comunque pienamente e congiuntamente responsabile, dovrà preventivamente comunicare i nominativi con relativo curricula alla stazione appaltante al fine di ottenerne il necessario gradimento.

Resta inteso che i compensi per le prestazioni di tali soggetti sono a carico del professionista, il quale rimarrà l'unico destinatario degli effetti giuridici del presente atto e l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per il corretto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.

Il professionista aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

Incompatibilità e altri incarichi

Il professionista conferma di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali.

Il presente incarico non conferisce titolo al professionista a pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.

Rispetto misure anti-Covid 19

Il professionista è tenuto al rispetto della normativa di legge (decreti legge; dPCM; Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura ex art. 1, c. 1, n. 9 del DPCM 11 marzo 2020) in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Lo stesso deve altresì garantire - nell'esercizio della propria attività e funzioni - l'utilizzo di idonei mezzi e strumenti volti a contenere i contagi e il distanziamento sociale (dispositivi di protezione individuali come mascherine, ecc.) nonché vigilare sul rispetto delle misure di prevenzione del contagio contenute nel POS/PSC.

ART. 12 – MODIFICHE AL PROGETTO

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte, varianti ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del RUP,

fino all'approvazione del progetto stesso nonché a rispettare i diversi orientamenti che la stazione appaltante manifesti sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Gli elaborati relativi alle eventuali correzioni e/o integrazioni da apportare agli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo a seguito di eventuale specifica richiesta da parte dell'Amministrazione, del RUP ovvero da parte di altri Enti devono essere consegnati entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, da parte della Stazione appaltante, delle eventuali osservazioni rilevate.

Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un'insufficiente o errata previsione del progetto definitivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il professionista risponderà personalmente nei confronti della stazione appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi. Il professionista incaricato deve inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dall'amministrazione comunale sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che l'amministrazione comunale ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con l'approvazione del progetto. Tale assunto è riferito sia al progetto definitivo che all'esecutivo.

Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall'organo di controllo che verificherà i progetti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 - PROROGHE

Il RUP potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all'Aggiudicatario.

La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

ART. 14 - GARANZIE E CAUZIONE DEFINITIVA

Cauzione definitiva: funzione ed importo

Il professionista non è tenuto a prestare la garanzia per l'affidamento, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, in quanto facoltà dell'amministrazione per le prestazioni previste dall'art. 36, comma 2, lettera a) del medesimo D.Lgs. 50/2016, così come derogato con DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021, oltre che operatore di comprovata solidità.

Polizza assicurativa del progettista

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, c. 4 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il professionista dovrà stipulare polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati.

Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo, di cui all'art. 106 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il professionista, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare a far data dall'approvazione del progetto la polizza di responsabilità civile professionale espressamente riferita ai lavori progettati e con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di servizio. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la stazione appaltante può dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, con possibilità di procedere all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

Responsabilità dell'Aggiudicatario

Il professionista è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della stazione appaltante o del RUP.

Il professionista dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte. Il professionista è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 15 – PAGAMENTI

Il corrispettivo relativo all'incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- Importo relativo alla progettazione di fattibilità tecnico-economica: 15% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di tutti gli interventi, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'approvazione del progetto.
- Importo relativo alla progettazione definitiva - esecutiva e all'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 30% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo - definitivo di tutti gli interventi, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'approvazione del progetto.
- Importo relativo alla direzione lavori: 15% entro 30 giorni dagli Stati di avanzamento Lavoro.

Il saldo dell'importo del progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sarà corrisposto all'approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante. Quanto al saldo per l'attività di direzione lavori, questo verrà corrisposto all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'onorario che l'Amministrazione corrisponderà all'Incaricato per le prestazioni della presente convenzione è pari a nette € 41.999,00, oltre oneri previdenziali (al 4%) e IVA di legge (al 22%). All'atto del pagamento, sul compenso pattuito sarà effettuata la ritenuta d'acconto IRPEF nella misura di legge.

L'importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato di incarico e non siano già previste per legge in capo al soggetto affidatario

Il professionista non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dalla stazione appaltante. In mancanza di tale preventivo benestare, la stazione appaltante non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo

Sono a carico del professionista le spese di bollo della presente convenzione e quelle dell'eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico dell'amministrazione comunale l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il professionista aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni dall'avvenuta variazione.

In ogni caso, il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà liquidato, previa verifica della prestazione resa e della regolarità contributiva e le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le fatture, intestate al Comune di Soresina dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest'ultimo.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Aggiudicatario si impegna a comunicare ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO ED ONERI

Il contratto sarà stipulato in *forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso*. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Il professionista, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

ART. 18 - PENALI

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, di cui all'art. 4 "*Modalità svolgimento dell'incarico*" del presente Capitolato, sarà applicata una penale, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, in misura giornaliera, pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale.

Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione per ogni singola fase o nel caso in cui per ciascuna fase progettuale le penali previste, tra loro cumulabili, eccedano il limite massimo del 10% dell'importo della relativa prestazione, la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno al professionista.

Al fine del rispetto dei termini e dell'applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le prestazioni speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale.

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

ART. 19 - RECESSO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

Inoltre, la stessa si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

ART. 20 - RISOLUZIONE

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. le parti convengono che per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- venga verificato il grave mancato rispetto dell'aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
- venga verificata l'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. come previsto all'art. 3 della L. 136/2010;
- venga verificato il grave mancato rispetto dell'appaltatore alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008; d) cessione dell'azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186 bis del R.D. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali;
- essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/2001;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;

- grave violazione dell’obbligo di riservatezza;
- inadempimento nei casi previsti ai sensi dell’art. 18 “*Penal?*” del presente Capitolato.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la stazione appaltante non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui non venga erogato, per qualsiasi motivazione, il finanziamento. In tale ipotesi di risoluzione, al Professionista spetterà il compenso per l’incarico fino a quel momento svolto ed il rimborso delle spese documentate sostenute riguardanti i compensi accessori, con esclusione di qualsiasi ulteriore riconoscimento o indennizzo ad altro titolo dovuto per il mancato completamento dell’incarico.

ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo UE Privacy n. 679/2016, le parti convengono che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati fino alla sua conclusione presso il Servizio/Ufficio AREA 4 del Comune di Soresina in P.zza Marconi, n. 7, nella responsabilità del Dott. Liverani Minzoni Massimo, in relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 15 e succ. del Regolamento UE n. 679/2016.